



MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49
REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

SEZIONE A (ex modello 7A)

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Reg. ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) **prima** della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano al Contraente** copia del documento (Sezione B- ex allegato n.7B del Reg. ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) **prima** della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente**- in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta; tale disposizione non si applica ai contratti in forma collettiva;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; tale disposizione non si applica ai contratti in forma collettiva;
- d) **informano il Contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza**; tale disposizione non si applica ai contratti in forma collettiva;
- e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
 1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale**, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. **denaro contante, esclusivamente** per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo **responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli **altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto**.



SEZIONE B (ex modello 7B)

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

Parte I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto

I. 1- Dati identificativi dell'addetto all'attività di intermediazione e/o del responsabile dell'attività di intermediazione					
Cognome e nome	FERRAMOSCA Sofia Michelina				
Qualifica	Responsabile della attività di intermediazione				
Numero iscrizione al registro:	B000397125	Data:	08/11/2011	Sezione:	B
Intermediario che entra in contatto con il Contraente se diverso dal precedente					
Cognome e nome					
Qualifica					
Numero iscrizione al registro		Data:		Sezione:	
Attività svolta per conto di					
Ragione sociale:	NEOS BROKER SRL				
Numero iscrizione al registro:	B000324132	Data:	01/12/2009	Sezione:	B
Sede legale:	Viale Parioli, 41. 00197 Roma (RM)				
Telefono:	06 80918801				
Fax:	06 65969750				
Posta elettronica:	info@neosbroker.it				
I.2 - Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta					
<p>IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21. - 00187 Roma (RM)</p>					

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it



Parte II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

2.1 Informazioni generali

Si precisa che:

- a). il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o Neos Broker srl **NON SONO DETENTORI** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b). **NESSUNA** Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o di Neos Broker srl;
- c). con riguardo al contratto proposto Neos Broker srl dichiara di:

essere in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

Il cliente ha quindi diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Neos Broker srl ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA

In attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art.9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciuto per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di Assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'impresa di Assicurazioni alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Trattandosi di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dalle imprese in relazione alle polizze offerte è il seguente €..... pari al% del premio imponibile.

Parte III- Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

3.1 Informazioni generali

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'art.117 del d.lgs.,7 settembre 2005, n.209, i **premi pagati** dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, **costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;**
- b) **l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile**, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione**, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla precedente lett. b).
- d) Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa assicuratrice; e qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa assicuratrice entro il termine massimo di quarantacinque giorni (allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa) **di proporre reclamo all'Ivass (Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21- 00187 Roma – www.ivass.it)**

3.2 Nota importante per il Contraente e per l'Assicurato

n.b. di seguito si evidenziano le conseguenze per il contraente ai sensi dell'art.118 c.a.p.

- 1). Nel caso in cui il broker e/o i suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia **Il pagamento del premio** eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori **ha effetto liberatorio nei confronti del contraente** e conseguentemente **impegna l'impresa** o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto;
- 2). In assenza di autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia **Il pagamento del premio** seguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori, ai sensi degli artt.118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap **NON ha effetto liberatorio** nei confronti del contraente e conseguentemente **NON impegna** l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.

Il Contraente prende atto che l'Assicuratore della polizza è:

XL Insurance Company Limited

Che HA AUTORIZZATO il Broker ad incassare il premio con effetto **LIBERATORIO** per il Cliente.

NEOS BROKER Srl